




Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

HOTEL ETRUSCO
Arezzo - Via Fleming n.39
SABATO 24 GIUGNO 2023

LO SPORT: CRITICITA' E NOVITA' NELLA RIFORMA

ore 9:15 Registrazione Partecipanti

Saluti Istituzionali

Dott. Alessandro Ghiori Presidente della Fondazione DCEC Arezzo

Presentazioni e Saluti

Modera Rag. Lara Vannini Commercialista

ore 10:00 Inizio Lavori

"Struttura" del mondo sportivo

Rag. Lara Vannini Commercialista

Modifiche statutarie necessarie alla luce della riforma

Rag. Simone Falomi Commercialista

Opzione e riconoscimento della personalità giuridica nelle ASD

Rag. Simone Falomi Commercialista

Riflessioni sui due mondi: ASD e SSD

Rag. Fabrizio Mascarucci Commercialista

La Responsabilità degli Amministratori

Rag. Fabrizio Mascarucci Commercialista

Fiscalità degli Enti Sportivi dilettantistici

Dott. Andrea Ricci Commercialista

La nuova disciplina del Lavoro Sportivo

Definizione di Lavoratore Sportivo

Dott.ssa Chiara Sorbi Commercialista

Tesseramenti, Tutele Previdenziali e Trattamento fiscale nel Lavoro Sportivo

Rag. Lara Vannini Commercialista

12:30 chiusura lavori

Domande e quesiti a: sport@commercialistiarezzo.it






STRUTTURA DEL MONDO SPORTIVO IN ITALIA






LO «SPORT» IN SINTESI





IL SISTEMA SPORTIVO DI VERTICE





Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo**

Modifiche statutarie necessarie alla luce della riforma

Cenni e ultime novità



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo**

La Riforma dello Sport

La Legge Delega n. 86 dell'08 agosto 2019 conferiva delega al governo per il riordino e la riforma completa dell'ordinamento sportivo italiano.



QUADRO NORMATIVO

- ***D. Lgs. 36/2021 del 28/02/2021*** «Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»
- ***D. Lgs. 37/2021 del 28/02/2021*** «Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo».
- ***D. Lgs. 38/2021 del 28/02/2021*** «Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi».
- ***D. Lgs. 39/2021 del 28/02/2021*** «Semplificazione in materia di adempimenti relativi agli organismi sportivi».
- ***D. Lgs. 40/2021 del 28/02/2021*** - «Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali».



DECORRENZA

- *D. Lgs. 36/2021* – *le disposizioni recate dal presente decreto entrano in vigore il 01 luglio 2023 (salvo gli articoli 10, 39 e 40 che sono già in vigore dal 01 gennaio 2022).*
- *D. Lgs. 37/2021*- le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 01 gennaio 2023
- *D. Lgs. 38/2021*- le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 01 gennaio 2023
- *D. Lgs. 39/2021*- *le disposizioni recate dal presente decreto sono entrate in vigore il 31 agosto 2022.*
- *D. Lgs. 40/2021* - *le disposizioni recate dal presente decreto sono entrate in vigore il 01 gennaio 2022.*



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo**

D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021

- **Titolo II**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ORGANISMI SPORTIVI

- A) Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – art. 4 D. Lgs. 39/2021
- B) Struttura del Registro – art. 5 D. Lgs. 39/2021
- C) Acquisto della personalità giuridica – art. 14 D. Lgs. 39/2021.



A) Articolo 4, D. Lgs. 39/2021

Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro».
2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.



B) Articolo 5, D. Lgs. 39/2021

Struttura del Registro

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.
3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (R.A.S.)

Ai sensi dell'articolo 11 D.lgs. 39/2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, ha approvato, con apposito **Decreto del 27.03.2023**, il **Nuovo Regolamento** per la tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (in breve “R.A.S. registro attività sportive”), presso il Dipartimento per lo sport e gestito da Sport e Salute s.p.a., con funzione certificatoria della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle Asd/Ssd, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro istituito presso il C.O.N.I. (articolo 1, comma 3, Regolamento).



REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (R.A.S.)

- Sono iscritte nel registro tutte le associazioni e società sportive affiliate già iscritte al registro C.O.N.I. alla data del 31 agosto 2022 (che sono state trasferite automaticamente) e tutte quelle che hanno chiesto l'affiliazione ad un organismo affiliante (Federazione sportiva, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva) in data successiva.
- Inoltre potranno iscriversi, a far data dal prossimo 1° luglio, anche tutti gli enti del terzo settore non costituiti in forma di Asd o Ssd.



OBBLIGO DI CONFORMARSI ALLA DIRETTIVE DEL CONI

- Lo statuto deve contenere l'impegno dell'Ente sportivo dilettantistico a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle DSA o degli EPS cui l'associazione intende affiliarsi.

RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI (Art.10 D.Lgs. 36/2021)

- Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, **ai fini sportivi**, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport



D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021

- **Titolo II**

RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI

- A) Forma giuridica degli Enti Sportivi Dilettantistici (ESD) – art. 6 D. Lgs. 36/2021
- B) Atto costitutivo e statuto – art. 7 D. Lgs. 36/2021
- C) Assenza di fine di lucro – art. 8 D. Lgs. 36/2021.
- D) Attività secondarie e strumentali – art. 9 D. Lgs. 36/2021.
- E) Incompatibilità – art. 11 D. Lgs. 36/2021.



A) ARTICOLO 6, D. LGS. 36/2021

Asd (riconosciute e non) Regolate
dai de. Lgs 36 e 39 del 2021 e per
quanto non previsto dal codice
civile

Srl /Spa sportive Dilettantistiche
disciplinate dal d. Lgs 36/2021 e per
quanto non previsto dal c.c.

**Forma giuridica degli
ESD**

Cooperative sportive disciplinate dal
d.lgs 36/2021 e per quanto non
previsto dal c.c.

Enti del terzo settore o imprese
sociali



B) ARTICOLO 7, D. LGS. 36/2021

Atto costitutivo e statuto

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;**
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;**
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;**
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;**
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;**
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;**
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;**
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.**



Le clausole più importanti che richiedono l'adeguamento degli statuti vigenti

A. Definizione dell'attività principale e previsione di svolgimento di attività "diverse"

- Lo statuto degli enti sportivi dilettantistici dovrà prevedere come oggetto sociale (come previsto dal Codice del Terzo Settore) l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ivi comprese la formazione, la didattica la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica).
- I medesimi sodalizi potranno esercitare attività diverse da quelle (principali) sportive solo a condizione che:
 - a) l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
 - b) abbiano carattere strumentale e secondario rispetto alle attività principali secondo criteri e limiti (quantitativi) che dovranno essere individuati da apposito decreto.

Anche tale previsione ricalca quella del Codice del Terzo Settore.



D) ARTICOLO 9, D.LGS. 36/2021

Tra le attività “diverse” da quelle sportive rientrano tutte le attività – prevalentemente di natura commerciale – che l’ente sportivo dilettantistico svolge allo scopo di finanziare l’attività sportiva come ad esempio:

le attività di sponsorizzazione e pubblicità, la gestione di impianti e strutture sportive, lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive “non riconosciute” e di corsi di natura diversa da quella sportiva (musica, doposcuola etc – spesso previsti nell’ambito dei “camps”/“vacanze sportive”), la gestione del bar o del ristorante (circolistico o aperto al pubblico), la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivi, la gestione di centri wellness (saune, idromassaggi etc), la concessione di spazi o il subaffitto dei locali, sia per attività sportive che ricreative (cene, feste di compleanno etc), l’affitto dei posti barca/ormeggi nei circoli nautici, così come il mero mantenimento dei cavalli nei circoli ippici, gli affitti di rami d’azienda per attività ricettive e centri estetici etc.

La mancata previsione statutaria di poter svolgere attività “secondarie e strumentali”, comprese quelle pubblicitarie e di sponsorizzazione, non ne permetterà più il loro esercizio.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

IMPORTANTE

I decreti attuativi della riforma del Terzo Settore definiscono un limite quantitativo per lo svolgimento delle attività “diverse”, le quali non possono superare il 30% delle entrate complessive o il 66% dei costi complessivi, ed è probabile che anche il decreto, che deve essere ancora emanato, previsto dalla riforma dello sport, individui soglie simili.

Tali limiti non si applicheranno ai proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi.

Si tratta di una previsione fondamentale per i sodalizi sportivi, poiché la fissazione di limiti quantitativi stringenti allo svolgimento di tali attività avrebbe creato enormi problemi di sostenibilità economica e finanziaria degli stessi, considerato il peso che questo tipo di entrate hanno nei bilanci delle società sportive.

Restano, invece, legate ai limiti quantitativi le altre attività sopra evidenziate.



D) ARTICOLO 8, D.LGS. 36/2021

• IL DIVIETO DI SCOPO DI LUCRO E IL CONCETTO DI “LUCRO INDIRETTO”

Viene ribadito – eccezion fatta per la possibilità prevista di parziale distribuibilità per le SSD - l’obbligo di destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio (fondi di riserva), con divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

Relativamente al divieto di distribuzione, rispetto alla vecchia formulazione dell’art. 90, L. 289/2002, viene previsto che:

- tra i soggetti “attenzionati” non ci saranno solo i soci ed associati, ma anche le figure dei “lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto”;



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo**

Vengono altresì individuate delle soglie quantitative che comportano la presunzione di distribuzione indiretta di utili, attraverso l'applicazione dell'art. 3, cc. 2 e 2 bis del D.Lgs 112/2017 (Impresa Sociale) anche al settore dello sport dilettantistico.

Sarà quindi indispensabile monitorare l'ammontare dei compensi erogati, non solo agli amministratori, ma anche a collaboratori e lavoratori. che non dovranno superare del 40% quelli stabiliti dai CCNL per le medesime qualifiche.

Sarà necessario attenzionare le eventuali operazioni di acquisto per corrispettivi superiori al valore di mercato e di cessione di beni e servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, senza valide ragioni economiche, operate nei confronti dei soggetti di cui sopra, dei loro parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo e delle società dagli stessi controllate.

Esemplificando: canoni di locazione fissati con le parti monitorate, acquisti e cessioni di beni e servizi da e verso gli stessi.



D) ARTICOLO 8, D.LGS. 36/2021

• LA DISTRIBUIBILITÀ (PARZIALE) DEGLI UTILI

- Le società Sportive Dilettantistiche a r. l. o cooperative (non le A.S.D.) potranno distribuire gli utili di esercizio in misura non superiore al 50% degli utili prodotti, e comunque entro il limite massimo dell'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato;
- alle cooperative sportive a mutualità prevalente si applicherà l'art. 2512 del codice civile, che prevede la possibilità di distribuire dividendi sempre entro il limite del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato, ma senza il limite del 50% degli utili prodotti;
- per le società sportive dilettantistiche - diverse dalle cooperative a mutualità prevalente - che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi la quota di utile distribuibile è incrementata dal 50% all'80%. Questo dovrebbe incentivare l'ingresso di imprenditori ed investitori nel mondo dell'implantistica sportiva.



D) ARTICOLO 8, D.LGS. 36/2021

- **L'AUMENTO GRATUITO DI CAPITALE SOCIALE E LA RIMBORSABILITÀ DELLE QUOTE**
 - In alternativa alla parziale distribuzione degli utili le medesime società potranno destinare una quota degli utili medesimi – sempre nel limite massimo del 50% degli utili prodotti e con l'ulteriore limite del tasso di inflazione ISTAT applicato all'ammontare del Capitale Sociale – ad aumento gratuito del Capitale Sociale;
 - Nelle Società Sportive Dilettantistiche a r. l. o cooperative è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

IMPORTANTE

Relativamente a questi due ultimi aspetti si ricorda, che, qualora l'ente intendesse beneficiare dell'agevolazione fiscale della "de-commercializzazione" dei corrispettivi specifici (quote di frequenza corsi sportivi, abbonamento, rette, ingresso in palestra, piscina o campi da tennis etc) incassati da soci e tesserati, ex art. 148 Tuir e 4, c. 4, D.P.R. 633/1972, dovrà comunque prevedere statutariamente, e rispettare in concreto, le clausole previste dall'art. 148 medesimo, tra le quali l'incedibilità della quota, la non rimborsabilità della stessa ed il divieto integrale di distribuzione, anche indiretta, degli utili di esercizio.

Ne consegue che la previsione statutaria di distribuibilità (parziale) degli utili e di rimborsabilità della quota comporterà l'assoggettamento ad IVA e ad imposte dei corrispettivi incassati per lo svolgimento dei corsi sportivi.



D) ARTICOLO 11, D.LGS. 36/2021

• LE INCOMPATIBILITÀ

Rispetto all'attuale normativa viene ampliato il regime di incompatibilità per gli amministratori di ASD e SSD relativamente alla possibilità di ricoprire cariche in altre ASD o SSD affiliate alla medesima FSN, DSA o EPS: tale divieto, oggi limitato alla “medesima carica” e, per gli EPS, alla medesima disciplina sportiva esercitata, a decorrere dal 01/07 viene esteso a “qualsiasi carica” nell'ambito del medesimo Organismo di Affiliazione.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

Adeguamento degli statuti- riepilogo

➤ MODALITA'

occorre assemblea straordinaria (non è prevista deroga che consenta ass. ordinaria per le modifiche di adeguamento statutario come per gli Enti del terzo settore)

Per le SSD la modifica dello statuto deve avvenire con ATTO PUBBLICO (con atto notarile)
Idem per le ASD in possesso della Personalità Giuridica

➤ TEMPISTICA

la riforma non prevede termini di adeguamento degli statuti per le associazioni che siano già iscritte al RAS, l'art.12 del D.Lgs. n.39/2021 dispone per tali soggetti la trasmigrazione automatica, dal vecchio al nuovo registro, senza ulteriori previsioni circa l'adeguamento statutario.

La Riforma del Terzo Settore ha previsto un periodo transitorio per l'adeguamento degli statuti



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo**

OPZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA NELLE ASD

NOVITA' INTRODOTTE CON L'ART. 14 DEL D. LGS. 39/2021



Tipi di riconoscimento della personalità giuridica ANTE D. LGS. 39/2021

➤ PREFETTURA – U.T.G.

Enti che operano in ambito internazionale, nazionale o multiregionale

il Registro delle persone giuridiche tenuto presso le Prefetture (Ufficio Territoriale del Governo) nel quale viene registrato il riconoscimento della personalità giuridica effettuata dallo Stato;

➤ REGIONE

Enti che operano a livello regionale e in una delle materie di competenza regionale rispetto alla Costituzione

il Registro delle persone giuridiche tenuto presso gli uffici sede della Regione nel caso in cui l'associazione operi con finalità statutarie che si esauriscono nell'ambito di una sola regione.



C) ARTICOLO 14, D. LGS. 39/2021

Acquisto della personalità giuridica

1. Le Associazioni Dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.
2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'Associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.
3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

... ULTIMI AGGIORNAMENTI...

Il 31 maggio 2023 Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

- ✓ Il testo, tra l'altro, prevede che la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. La cancellazione è prevista anche in caso di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri relativi ai limiti all'esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

✓ Si interviene sulla semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, modificando la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche.

Al momento il Decreto Legislativo in oggetto non ha completato l'iter per la sua approvazione definitiva per cui risulta difficile ipotizzare la data di entrata in vigore delle modifiche apportate oltre che il contenuto effettivo delle stesse.

Grazie per l'attenzione



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

COSTITUZIONE DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

ASD NON RICONOSCIUTE	SCRITTURA PRIVATA
ASD RICONOSCIUTE	ATTO PUBBLICO
SOC. DI CAPITALI E COOPERATIVE	ATTO PUBBLICO



RICHIESTA RILASCIO CODICE FISCALE / PARTITA IVA

ASD NON RICONOSCIUTE	CODICE FISCALE (P.IVA EVENTUALE)
ASD RICONOSCIUTE	CODICE FISCALE (P.IVA EVENTUALE)
SOC. DI CAPITALI E COOPERATIVE	P.IVA (VALE ANCHE PER CODICE FISCALE)

UFFICI COMPETENTI – COMUNICAZIONI

ASD RICONOSCIUTE E NON	AdE + inoltro modd. EAS + SIAE (alla SIAE) per agevolazioni L. 398/1991 + iscrizione Ente di Promoz. Sportiva o Federazione Sportiva Nazionale + iscrizione RASD
SSD	CCIAA + EAS + SIAE (alla SIAE) per agevolazioni L. 398/1991+ iscrizione Ente di Promoz. Sportiva o Federazione Sportiva Nazionale + iscrizione RASD



ASD (riconosciute e non)	Divieto assoluto di distribuzione utili
SSD	Divieto di distribuzioni di utili, anche indiretta, salvo quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs. 36/2021, commi 3, 4 e 4bis

3. Se costituite nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titolo V e VI, del codice civile, gli enti diletantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di cui al Libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.



PROPRIETA' E DIRITTI

ASD (tutte)	tutti i soci godono di pari diritti e non c'è un proprietario. Una testa un voto. Quote non ripetibili
SSD	i soci sono i proprietari invece e hanno un peso in base alle quote versate.

Rispetto ad una ASD la SSD:

stipula (sempre) dell'atto costitutivo mediante atto pubblico, verifica della legalità da parte del Notaio, iscrizione al Registro delle Imprese

La gestione amministrativa, contabile e fiscale di una Società Sportiva Dilettantistica ARL, è soggetta sia ai principi contabili e civilistici di una SRL a carattere commerciale, e sia alle norme specifiche del settore Non-Profit.

Dobbiamo tenere conto della normativa civilistica per quanto concerne la redazione del bilancio, la tenuta dei registri sociali e contabili, così come previsto dal Codice Civile in materia di società di capitali



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo**

ASSENZA DEL FINE DI LUCRO,

- **Lucro oggettivo: si**
- **Lucro soggettivo: no**

L'unica cosa rimborsabile sono le quote sociali (capitale sociale) La SSD è soggetta alla normativa civilistica e fiscale delle società di capitali commerciali, con i relativi obblighi civilistici e contabili, compreso il deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

Le Società Sportive Dilettantistiche ARL sono individuate dall'art. 90 della Legge 289/2002 e sono destinatarie delle identiche agevolazioni previste per le Associazioni Sportive Dilettantistiche

Per tale motivo devono inserire nel proprio Statuto le seguenti CLAUSOLE OBBLIGATORIE:

- 1) la denominazione sociale deve contenere la dicitura di "società sportiva dilettantistica"**
- 2) l'oggetto sociale deve contenere il riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica**
- 3) l'attribuzione della rappresentanza legale**
- 4) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette. Di conseguenza eventuali utili di bilancio dovranno essere interamente reinvestiti nella SSD ARL**
- 5) l'obbligo di devoluzione ad altri enti con finalità sportive, in caso di scioglimento della SSD ARL**



RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ASD prive di personalità giuridica	Per le obbligazioni sociali c'è sia il fondo comune e rispondono personalmente e solidalmente gli amministratori e chi ha agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38 C.C.)
ASD con personalità giuridica	Per le obbligazioni sociali risponde l'associazione con il proprio patrimonio/fondo comune
SSD	Per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio

La differenza tra una società e un'associazione sportiva dilettantistica è soprattutto nella responsabilità.

Chi decide di costituire un'associazione dilettantistica deve essere consapevole che in caso di debiti con terzi, questi potranno rivalersi sul patrimonio personale dell'associato. Questo problema non si verifica con una SSD in cui gli amministratori, o i soci, si possono avvalere della responsabilità limitata.



COSTI DI GESTIONE

ASD CON O SENZA PERSONALITA'	Generalmente bassi
SSD	Generalmente maggiori

5 PER MILLE

ASD CON O SENZA PERSONALITA'	SI
SSD	NON PREVISTO

ESONERI PER ASD E SSD L. 398/1991 (limite proventi da attività commerciali < 400.000 euro)

ESONERI/AGEVOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none">• Rinvio
OBBLIGHI	<ul style="list-style-type: none">• Rinvio



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo**

ASD (tutte)	Possibilità di assumere anche la qualifica di A.P.S. (Associazioni di Promozione Sociale) di cui al D.Lgs. 117/2017.
SSD	Possibilità di assumere anche la qualifica di impresa sociale di cui al D.Lgs 112/2017. In tal caso, le norme D.lgs. n. 36/2021 trovano applicazione solo in quanto compatibili. Per le I.S. l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese vale anche come iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo**

ASD – APS

Le associazioni di promozione sociale (APS) sono enti del Terzo settore (ETS) costituite nella forma di associazioni riconosciute e non riconosciute, al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.



Requisiti per la qualifica di APS - ETS:

- assenza di lucro;
- perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- rivolgere le attività in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi;
- svolgere in maniera esclusiva o prevalente le attività di interesse generale (art.5 Codice Terzo Settore);
- avere un numero minimo di soci pari a sette (art.35 co.1 Codice Terzo Settore);
- avvalersi prevalentemente dell'apporto di volontari;
- in presenza di lavoratori retribuiti ,compresi in caso di necessità anche dei propri associati, deve rispettare alternativamente uno dei seguenti parametri:
 - le risorse umane retribuite non devono essere superiori al 5% dei soci;
 - le risorse umane retribuite non devono essere superiori al 50% dei volontari attivi.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

Le APS inoltre possono:

- svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità all'art.6 CTS, secondo criteri e limiti definiti dal D.M. 107/2021;
- esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 CTS – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Le principali agevolazioni in capo alla ASD - APS:

- **acquisizione agevolata della personalità giuridica (art.22 CTS);**
- **miglior trattamento nel rapporto con gli enti pubblici (artt 55 a 57 CTS);**
- **accesso al credito agevolato (art.67 CTS);**
- **strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche (art.70 CTS);**
- **possibilità di svolgere la propria attività in locali non aventi destinazione d'uso compatibile con l'attività esercitata e ampliamento delle attività (art.71 CTS);**
- **accesso più agevole al 5×1000.**

A differenza degli enti sportivi dilettantistici, le APS devono assolvere a maggiori adempimenti civilistici e amministrativi:

- **tenuta dei libri sociali (art. 15 CTS);**
- **comunicazioni al RUNTS a seguito di nuove elezioni della variazione del rappresentante legale e dei componenti il Consiglio direttivo;**
- **approvazione entro il 30 aprile del rendiconto per cassa o bilancio e depositarlo entro il 30 giugno di ogni anno al RUNTS;**
- **adozione degli schemi di bilancio previsti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (D.M. 05/03/2020);**
- **pubblicazione dei compensi erogati a soci e/o amministratori (art.14 CTS);**
- **pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti (art.1 commi 125-129 L.124/2017);**
- **pubblicazione di determinate informazioni quando all'interno degli organismi associativi sono presenti persone che hanno o hanno avuto incarichi politici (art.43 D.L. 34/2019);**

nomina dell'organismo di controllo e di un revisore legale dei conti al superamento dei limiti stabiliti dagli artt 30 e 31 del CTS.



SSD – IMPRESA SOCIALE

Agevolazioni (elenco non esaustivo):

- non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva ovvero quelle destinate ad apposite riserve per lo svolgimento dell'attività statutaria o per l'incremento del patrimonio (art. 3, commi 1 e 2).
- non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 del TUIR. Trattasi di un diritto alla deduzione dal reddito d'impresa pari all'IRES dovuta in conseguenza delle variazioni fiscali effettuate ai sensi degli artt. 83 e ss. del TUIR evitando così che l'importo dovuto a titolo di IRES in seguito a variazioni fiscali possa essere a sua volta, tassato quale costo non ammesso in deduzione ed oggetto di ripresa in aumento.
- possibilità di usufruire di coinvolgimento diretto con le amministrazioni pubbliche attraverso percorsi di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento nei settori inerenti all'esercizio di attività di interesse generale (v. art. 55, D.lgs. n. 117/2017).
- Sono previsti incentivi fiscali per chi investe nel capitale delle I.S.: le persone fisiche che investono nel capitale sociale delle imprese sociali (che abbiano tale qualifica da almeno 5 anni) possono detrarre il 30% della somma investita dall'IRPEF (lorda). L'investimento annuo non può superare 1.000.000 euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni, pena l'integrale restituzione dell'agevolazione fiscale maggiorata degli interessi legali. Se l'imposta lorda annua che il soggetto erogatore deve versare è inferiore alla detrazione spettante, la parte restante può essere utilizzata in compensazione negli anni di imposta successivi, ma non oltre il terzo (art. 18, 3° comma, D.lgs. n. 112/2017). Di contro, i soggetti passivi IRES che investono sempre nel capitale sociale di imprese sociali (sempre a condizione che abbiano tale qualifica da almeno 5 anni) possono dedurre dall'imponibile IRES il 30% della somma investita. L'investimento annuo deducibile non può superare 1.800.000 euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni, pena l'integrale restituzione dell'agevolazione fiscale maggiorata degli interessi legali (art. 18, 4° comma, D.lgs. n. 112/2017).



SSD IMPRESA SOCIALE

Agevolazioni (segue)

- **Regime di favore (comunque limitato rispetto agli altri enti di Terzo settore) in materia di imposte indirette e tributi locali: si applicano le disposizioni previste ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 117/2017, con delle eccezioni. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del terzo settore e di tutte le imprese sociali (comprese quelle costituite in forma societaria), a condizione che i beni oggetto di questi atti siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene per gli scopi citati è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30% sempre dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. Va evidenziato che le altre agevolazioni previste dall'art. 82 del D.lgs. n. 117/2017 si applicano (in alcuni casi) alle cooperative sociali e alle I.S. solo se non costituite in forma di società.**
- **A partire dall'anno successivo a quello di avvio della piena operatività del Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, rientreranno tra gli enti beneficiari del cinque per mille dell'IRPEF ad esclusione le I.S. aventi però forma diversa da quella societaria.**



SSD – IMPRESE SOCIALI (segue)

Adempimenti e oneri (elenco non esaustivo):

- Le Imprese Sociali sono soggette all'Iva senza possibilità di usufruire di regime forfettario come quello previsto dalla l. 398/1991;
- ugualmente sono soggette all'IRAP e all'obbligo di fatturazione elettronica.
- obbligo di deposito presso il registro delle imprese e di pubblicazione nel proprio sito internet del bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte Sottoposizione ad attività ispettiva a cadenza annuale.
- Obbligo di coinvolgimento dei lavoratori, le cui forme devono essere descritte nello Statuto.
- Obblighi di controllo interno (attraverso nomina di sindaci) e obbligo di nomina di revisore legale o società di revisione legale esterni, qualora l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile.
- L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.
- Disposizioni specifiche in materia di tipologie di lavoratori e rapporto con i volontari (il numero massimo di volontari impiegati, dei quali l'impresa deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori a qualunque titolo impiegati in essa, quindi può giungere massimo al 50% del personale impiegato) nonché obbligo di assicurazione dei volontari.
- limiti riguardo alla direzione, coordinamento e controllo delle I.S. ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ.; tali attività non possono essere esercitate da società costituite da un unico socio persona fisica, da enti con scopo di lucro nonché dalle amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001.
- Specifici obblighi in tema di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

SSD e attività istituzionale

La posizione dell'Amministrazione Finanziaria, con riguardo alle SSD, a seguito dell'adozione della L. 289/2022, si è allineata alle disposizioni fortemente dilettantesche:

- l'art.90, comma 1, della Legge 289 del 2002 stabilisce, ai fini fiscali, che le ASD e le SSD sono parificate (circolare 18/E del 01/08/2018 – AdE):

“Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo**

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI



ASD prive di personalità giuridica	Per le obbligazioni sociali c'è il fondo comune e rispondono personalmente e solidalmente gli amministratori e chi ha agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38 C.C.)
ASD con personalità giuridica	Per le obbligazioni sociali risponde la l'associazione con il proprio patrimonio (fondo comune)
SSD	Per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio

La differenza tra una società e un'associazione sportiva dilettantistica è soprattutto nella responsabilità. Chi decide di costituire un'associazione sportiva dilettantistica deve essere consapevole che in caso di debiti con terzi, questi potranno rivalersi sul patrimonio personale dell'associato. Questo problema non si verifica con una SSD in cui gli amministratori, o i soci, si possono avvalere della responsabilità limitata.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA

Separazione tra patrimonio dell'organizzazione da quello del Presidente e da coloro che agiscono per conto dell'associazione.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

Art. 1173 Codice Civile

Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico

- **RESPONSABILITA' PENALE**
- **RESPONSABILITA' CIVILE**
- **RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**



RESPONSABILITA' PENALE (COMMISSIONE REATI)

- **DOLO**
- **COLPA**
- **PRETERINTENZIONALE**

Nessuna assicurazione copre le conseguenze.

Se non viene individuato il responsabile del comportamento illecito la responsabilità penale viene attribuita al presidente che non abbia delegato ad alcuno le funzioni da cui la responsabilità è derivata.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

RESPONSABILITA' CIVILE

- Responsabilità contrattuale (inadempimenti di natura contrattuale);**
- Responsabilità Extracontrattuale (fatti illeciti, dolosi o colposi, atti a procurare a terzi un danno ingiusto)**

Illeciti civili

Preliminarmente, occorre precisare che l'ordinamento sportivo si pone in una posizione di autonomia rispetto all'ordinamento statale, ha proprie regole amministrative, tecniche e di giustizia distinte da quelle prescritte dall'ordinamento statale. Pertanto, l'illecito sportivo, inteso come violazione di una regola di gioco o gara dettata dai regolamenti federali, va tenuta distinta dall'illecito civile



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

La responsabilità contrattuale è regolata dall'articolo 38 c.c. il quale sancisce che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.



La responsabilità personale e solidale a carico degli amministratori non è collegata in modo diretto alla semplice titolarità della rappresentanza dell'ente, ma alle attività concretamente svolte in nome e per conto dello stesso. Quindi, la responsabilità del presidente non deriva in via automatica dalla sua carica e non sussiste laddove le obbligazioni siano state contratte da altri soggetti che abbiano agito in via autonoma, sia che le persone in oggetto siano semplici associati o siano investiti di determinate cariche amministrative è irrilevante.

Segue ...

precisazione: la responsabilità di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione è accessoria e concorre con quella dell'ente, con la conseguenza che può essere utilizzata dal terzo, in via concorrenziale e solidale, solo se sussiste effettivamente la responsabilità dell'associazione in questione. Questa responsabilità non deve essere intesa come un debito proprio, ma equivale ad una fideiussione, di fatto ex lege, disposta a tutela dei terzi.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

Segue

**Suprema Corte di Cassazione, pronuncia n. 12473/2015 “
(...) tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un
debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio,
anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità
primaria dell’associazione, con la conseguenza che
l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito
per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”,
assimilabili alla fideiussione “**



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo**

In definitiva,

Coloro che agiscono, in forza di delega o procura, in nome e per conto dell'associazione sono nella condizione giuridica dei fideiussori.

I terzi creditori, quando chiedono il pagamento, non devono preventivamente escutere il fondo comune dell'associazione, ma possono agire direttamente e immediatamente sia sul fondo comune che nei confronti dell'amministratore o rappresentante, a loro scelta, o su tutti e due simultaneamente.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo**

La responsabilità del legale rappresentante, ossia il presidente, è solidale e personale solo se questi era effettivamente a conoscenza delle operazioni, e quindi delle eventuali obbligazioni. Se questo non avviene, la responsabilità ricade sulle persone che si sono occupate in prima persona delle operazioni che hanno condotto all'inadempimento. Solo qualora il Presidente effettivamente si occupi direttamente della gestione associativa, ad esempio essendo l'unico con poteri di firma, gli si possono attribuire le responsabilità derivanti delle operazioni poste in essere dall'associazione.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo**

Riguardo l'amministratore che stipula un contratto in nome e per conto dell'associazione assume personalmente la responsabilità. L'altro contraente potrà agire contro di lui in qualunque momento, anche se avrà cessato di essere amministratore.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

Per quel che riguarda gli altri soci, ancorché facenti parte del consiglio direttivo, se risultano estranei alle operazioni compiute non assumono alcuna responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dall'associazione.

saranno inutili le lettere di scarico di responsabilità che amministratori uscenti si scambiano con quelli entranti; per le obbligazioni contratte nel periodo in cui erano amministratori essi saranno sempre e comunque tenuti a rispondere e questi accordi avranno al massimo valore fra loro ma non nei confronti dei terzi



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo**

**Evidente è l'importanza di stipulare valide coperture assicurative, poiché questo è il modo migliore per tutelare, in caso di responsabilità, il patrimonio privato dell'organizzatore che spesso si identifica nel dirigente e tecnico dell'associazione.
L'assicurazione per sportivi dilettanti, ex amatori, è obbligatoria.**



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

Responsabilità tributaria

Per quanto invece concerne invece la responsabilità tributaria il rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica è solidalmente responsabile del mancato pagamento delle imposte dovute dall'ente associativo (ordinanza della Cassazione n. 22861 del 26 settembre 2018). La normativa fiscale, infatti, impone al legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta di adempiere correttamente sia agli obblighi dichiarativi sia a quelli relativi al versamento delle imposte dovute.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

Responsabilità tributaria: segue ...

Occorre aggiungere che il responsabile legale dell'associazione non riconosciuta non risponde dell'amministrazione finanziaria delle obbligazioni assunte o dei carichi tributari relativi a periodi nei quali la carica di rappresentanza legale era rivestita da altri soggetti. Questa è una diretta conseguenza del fatto che, ai fini della responsabilità tributaria del rappresentante di un'associazione non riconosciuta, non è rilevante la carica rivestita al momento dei fatti, bensì l'attività negoziale posta in essere e la circostanza che i terzi abbiano fatto affidamento sulla sua solvibilità e sul suo patrimonio



Responsabilità tributaria (segue ..)

Su questo argomento si è espressa più volte la Corte di Cassazione con alcune sentenze, fra cui:

- la n. 19486 del 10 settembre 2009, che sottolinea quanto “la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti con i terzi”.

Per la Suprema Corte, la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c. non è collegata alla titolarità formale della rappresentanza dell’ente ma si fonda sull’attività concretamente svolta dalla persona che ha agito. Nel merito va, quindi, precisato che l’articolo 38 del c.c. non qualifica in via diretta la responsabilità in capo al presidente o rappresentante legale dell’associazione, ma mira ad identificare sempre e comunque «chi agisce in nome e per conto dell’associazione».

Si può pertanto affermare che, per questo tipo di obbligazioni, risponderanno gli amministratori in carica nel periodo di imposta relativo all’obbligazione stessa, pur non essendo più in carica.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 2043 c.c. “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”.

- DIRETTA: grava sull'autore del fatto illecito
- INDIRETTA: o presunta per fatto altrui, che incombe, invece, su un soggetto diverso dall'autore materiale del fatto



RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE DIRETTA

L'associazione, deve ritenersi responsabile in via diretta quando il fatto illecito sia addebitabile agli organi dell'ente che abbiano agito in rappresentanza dell'associazione, nella causazione del danno.

Una ASD che voglia organizzare una manifestazione o competizione aperta al pubblico risponderà direttamente in caso di incidenti imputabili a carenze organizzative, tipo:

- l'errata scelta dei luoghi per lo svolgimento della manifestazione,**
- l'inidoneità dei mezzi tecnici impiegati**

La pericolosità degli stessi sono tutti elementi che possono integrare una colposa responsabilità dell'ente



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE INDIRETTA

Quando si verifica un danno all'allievo riconducibile alla condotta colposa dell'istruttore si configura la responsabilità indiretta dell'ASD per i danni arrecati da fatto illecito dell'istruttore dipendente o designato allo svolgimento di incarichi ed incombenze riferibili all'ambito di attività svolta dal sodalizio.

SI APPLICA L'ART. 2049 C.C.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

La SSD è dotata di capacità processuale generale, a tutela dei propri diritti e delle proprie posizioni giuridiche soggettive. La rappresentanza processuale della Società Sportiva Dilettantistica compete all'organo al quale lo statuto attribuisce tale potere.

L'attività degli organi della società, compiuta nell'esercizio delle funzioni, in virtù del rapporto d'immedesimazione organica, s'imputa direttamente alla stessa società, e questa diretta imputazione riguarda i comportamenti leciti così come quelli illeciti.

L'amministratore ed autore dell'illecito, nonostante la responsabilità diretta della società, continua ad essere personalmente e direttamente responsabile verso il terzo che sia stato danneggiato dalla propria attività colposa o dolosa.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

Nelle SSD le obbligazioni sociali dovranno essere soddisfatte esclusivamente col patrimonio sociale salvo che il Presidente sia reso responsabile di comportamenti abnormi come fatti-reato o gravissime imprudenze e negligenze.

Il Presidente della società sportiva può essere chiamato a risarcire i danni cagionati a terzi dai giocatori della propria squadra a titolo di responsabilità solidale ed oggettiva, giacché gli atleti tesserati stipulano un vincolo che nella maggior parte dei casi può essere qualificato di subordinazione nei confronti della società per la quale militano.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo**

Sotto il profilo penale, il Presidente è responsabile delle lesioni o della morte derivanti da comportamenti colposi ossia dalla non corretta gestione e manutenzione delle strutture e delle attrezzature sportive sociali e dal mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla legge in caso di organizzazione di eventi sportivi: tale responsabilità si estende sia nei confronti degli atleti sia dei terzi estranei all'attività sportiva propriamente detta (es. spettatori).



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo**

LA FISCALITA' DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

Il trattamento fiscale delle quote associative e dei corrispettivi specifici

Normativa di riferimento

. art 143 – 148 tuir

. L. 398/1991

. Art. 36 D.lgs 36/2021



**DE-COMMERCIALIZZAZIONI NEL TUIR_
DE-COMMERCIALIZZAZIONI DI 1° LIVELLO
ENTI NON COMMERCIALI 'IN GENERE'
QUINDI ANCHE LE A.S.D.**

(Art.143 TUIR)

PRESTAZIONI DI SERVIZI 'DIVERSI E NON RIENTRANTI NEL 2195 CC' Ex

Art.143,co.1,TUIR

Pertanto ... i proventi:

- 1. direttamente conformi ai fini istituzionali**
- 2. senza specifica organizzazione**
- 3. con corrispettivi non eccedenti i costi direttamente imputabili**



Inoltre....Non concorrono alla formazione del reddito...

- “raccolta pubblica” cioè aperta a tutti, rivolta a massa indistinta di soggetti
- “occasionale” MAX 2 eventi/anno e MAX proventi E 51.645,69 (art. 25 c.2 lett. b) L. 133/99)
- anche mediante offerta di beni di “modico valore” o di servizi (lo scambio deve essere non equilibrato”, cioè il bene/servizio ceduto/prestato a fronte della sovvenzione deve essere di valore inferiore
- in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni (es. vendita piante in piazza dal WWF, arance della salute AIRC etc oppure ASD squadra di calcio locale che raccoglie sovvenzioni a fronte di sciarpe squadra per festa del patrono)

OBBLIGO DI APPOSITO E SEPARATO RENDICONTO (art. 20 c.2 dpr 600/1973)



DE-COMMERCIALIZZAZIONI DI 2° LIVELLO

Art. 148 TUIR

Regola Generale degli ENC quindi anche delle ASD (148 c.1 TUIR)

Non è considerata attività commerciale quella attività:

- 1- Svolta nei confronti dei soci per fini istituzionali
- 2- A fronte del versamento di quote o contributi associativi

Pertanto le entrate che ne derivano non concorrono alla formazione del reddito complessivo.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

Sono considerate attività commerciali e pertanto concorrono
alla formazione del reddito complessivo:

Cessioni di beni e prestazione di servizi agli associati verso il
pagamento di corrispettivi specifici

cioè le entrate, a titolo esemplificativo di corsi e rette mensili...



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

A determinate condizioni, cioè quelle previste dal combinato disposto del c.3 e del c.8 le ASD/SSD possono procedere alla de commercializzazione anche di questi proventi.

Difatti...

148 c. 3 Tuir “... non si considerano commerciali le attività svolte in DIRETTA ATTUAZIONE* degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici..” dei soci o tesserati.

A CONDIZIONE PERO' CHE SIA RISPETTATO IL C. 8....

*Attenzione alle parole “diretta attuazione” circolare AdE n. 18e del 2018 (...no sauna o bagno turco!!)



...e cioè che lo statuto contenga:

- a) Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve;
- b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento ad altra associazione avente finalità analoga;
- c) Democraticità (no c.d. fino a revoca)
- d) Redazione ed approvazione del rendiconto annuale
- e) Libera eleggibilità degli organi amministrativi – voto singolo ed attenzione inoltre alle modalità di pubblicità delle convocazioni
- f) Intrasmisibilità della quota ad eccezione per mortis causa



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

Con la circolare 18/e del 2018 l'AdE ha chiarito finalmente quello che era pacifico in quanto evidentemente incompatibile e cioè che

"...ai fini della fruibilità dell'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR, le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, a differenza delle associazioni sportive dilettantistiche, non devono integrare i propri statuti con le clausole concernenti la democraticità del rapporto associativo previste dalle lettere c) ed e) del comma 8 dell'articolo 148 del TUIR".

Rimane invece aperta la problematica della intrasmissibilità della quota nelle
ssd.



A fronte della posizione negazionista dell'AdE vi sono contrapposte due tesi la prima vicina all'Ufficio:

- combinato disposto dell'art. 148, comma 8, let. f) del TUIR e dall'art. 90, comma 18 lett. h) e l) della L. 289/90 dal quale si può trarre che neppure la cessione al valore nominale è consentita. CTR della Lombardia Sez. 22 n. 3088 del 11 luglio 2017 ha statuito che le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili e, conseguentemente, il socio che recede dalla società non ha diritto ad ottenere alcun rimborso.
- La seconda, avvalorata anche da uno studio del Notariato n. 5271/1 del 17/09/2004, il quale sostiene, invece, la possibilità di cedere la quota al valore nominale perché altrimenti si verificherebbe un conflitto con le norme del codice civile, in particolare con l'art. 2469.



La Riforma dello Sport (art. 8 c. 3 d.lgs 36/2021) stabilisce che le SSD possono provvedere alla distribuzione di dividendi ai soci, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Stabilisce, inoltre, che per le SSD è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 (comma 4, dell'art. 8, del d.lgs. n. 36 del 2021).

La Riforma dello Sport pertanto parrebbe consentire la cessione delle quote nelle SSD sia al valore nominale che a un prezzo superiore nei limiti previsti dal d.lgs n. 36/21.

Al contempo parrebbe in tal caso non più applicabile il 148 c. 3 Tuir, poiché all'art. 36 c. 3 d.lgs così novella....

“Per le società ed asd SENZA FINI DI LUCRO resta ferma l'agevolazione di cui all'art. 148 c.3 del d.p.r. 917/1986”



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo




FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO




Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

Nè pare più applicabile la L. 398/1991....



Sia l'art. 1 di tale legge, che fa diretto riferimento alle asd **SENZA FINI DI LUCRO**,



che l'art. 90 L. 289/2002, sembrerebbero escludere la possibilità di continuare ad applicare, in presenza di distribuzione di utili, la legge in esame.



ATTIVITA' CONSIDERATE 'SEMPRE' COMMERCIALI (Art.148co.4)

PER ALCUNE ATTIVITA' E' PREVISTA UNA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI COMMERCIALITA' (DI SEGUITO LE PRINCIPALI):

- CESSIONI DI BENI NUOVI PRODOTTI PER LA VENDITA
- SOMMINISTRAZIONI DI PASTI (E DI ALIMENTI E BEVANDE)
- PRESTAZIONI ALBERGHIERE, DI ALLOGGIO, TRASPORTO, DEPOSITO
- ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI
- PUBBLICITA' COMMERCIALE



LEGGE 398/1991

APPLICABILE ALLE ASD/SSD CON PROVENTI COMMERCIALI < € 400.000

(comprende tutti i proventi conseguiti o fatturati ex art.85 Tuir e sopravvenienze attive ex art.88 Tuir, escluse plusvalenze e premi addestramento)

→ RIENTRANO NEL PLAFOND LE ATTIVITA' COMMERCIALI STRUTTURALMENTE FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA (es. somministrare alimenti e bevande durante eventi sportivi, vendita materiale sportivo, sponsorizzazioni) E LE ATTIVITA' 'CONNESSE' CHE COSTITUISCONO IL NATURALE COMPLETAMENTO DELLO SCOPO SPECIFICO.

→ NON RIENTRANO LE ATTIVITA' 'AUTONOME E DISTINTE' DA ATTIVITA' SPORTIVA I CUI PROVENTI SARANNO ASSOGGETTATI ALLA TASSAZIONE ORDINARIA REDDITO D'IMPRESA Circ. AdE 18/E/2018



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

SE SUPERAMENTO LIMITE DURANTE ANNO, SI HANNO 2 DISTINTI PERIODI SOGGETTI A DIFFERENTI REGIMI: 'REGIME 398' FINO A MESE SUPERAMENTO E REGIME 'ORDINARIO' DA MESE SUCCESSIVO FINO AL 31/12 (RAE 123 7/11/06)

REDDITO D'IMPRESA PARI AL 3% DEI PROVENTI COMMERCIALI PERCEPITI NEL LIMITE DI €400.000 ANNUI, AGGIUNGENDO LE PLUSVALENZE PATRIMONIALI (Art.2, c. 5)

Esempio: ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 300.000, reddito impresa (3%) 9.000, ires (24%) 2.160, tax rate 0,72%

L'iva sugli acquisti è indetraibile ma FORFETTIZZAZIONE DELLA DETRAZIONE IVA PARI AL 50% DI QUELLA A DEBITO (33% PER DIRITTI RADIOTELEVISIVI) (Art.2, co.3)

Rappresenta un vero e proprio autofinanziamento condiviso dallo Stato.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo**

Corrispettivi specifici

Il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto



La normativa nazionale

Ai fini IVA possiamo prevedere le seguenti suddivisioni:

Trattamento per:

- 1) Quote associative;
- 2) Corrispettivi specifici per la partecipazione a servizi sportivi versati dai soci/tesserati
- 3) Corrispettivi e quote versati per la partecipazione a servizi sportivi versati dai non soci/tesserati
- 4) Corrispettivi e quote per servizi sportivi aventi natura didattica versati da non soci/tesserati



Le quote associative: rappresentano la tipica entrata per i sodalizi sportivi (ASD ma non SSD).

Posto la de commercializzazione ai fini delle imposte dirette, come vista innanzi ex art. 148 tuir, ai

➔ Fini iva manca una specifica disposizione

che affermi se tali entrate rientrano o meno nel campo di applicazione dell'iva.

Posto che ai sensi dell'art. 1 d.p.r. 633/72, l'iva si applica alla cessione di beni e prestazione di servizi effettuati nel territorio dello stato nell'esercizio di imprese o arti e professioni o sulle importazioni da chiunque effettuate, e considerato che la quota associativa non rappresenta una cessione di beni, occorre verificare se si possa configurare come prestazione di servizi.

Il successivo art. 3 definisce prestazioni di servizi quelle prestazioni verso un corrispettivo dipendenti da un contratto... e in genere da obbligazioni di fare, non fare e di permettere quale ne sia la fonte.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

La quota associativa è conseguenza di un contratto ma da cui non discerne alcuna obbligazione di fare, non fare e di permettere pertanto non si può ritenere integrato il presupposto per l'assoggettamento all'imposta e si può concludere che...

**LA QUOTA ASSOCIATIVA NON SIA SOGGETTA AD IVA
(purché non siano diversificate)**



CORRISPETTIVI SPECIFICI

Sono rappresentati da **abbonamenti/rette/quote per usufruire di servizi sportivi** erogati dal sodalizio in attuazione dei propri fini istituzionali (corsi di nuoto, calcio, tennis, basket) oppure per **l'accesso a strutture per la pratica sportiva** (piscine, campi da calcetto, etc)

**Eccetto che in alcune condizioni specifiche sono
Soggetti ad aliquota iva ordinaria del 22%**

Avremo pertanto:

ESENZIONE IVA PER ATTIVITA' OCCASIONALI: esempio saggio annuale di ginnastica ritmica con ingresso a pagamento, essendo meramente occasionale non presuppone l'applicazione dell'iva e l'apertura della partita iva.



ESENZIONE IVA PER ATTIVITA' DIDATTICHE RICONOSCIUTE DALLA P.A. (art.10 c.1 n.20 - 633/72)

Tra le prestazioni educative rese da organismi riconosciuti dalla P.A. possono rientrare, a determinate condizioni anche le prestazioni didattiche rese dai sodalizi sportivi affiliati alla Federazioni sportive nazionali (FSN) cioè:

Che si tratti di attività didattica e di non mero utilizzo di strutture sportive;

Il corso sia riconosciuto da una P.A. Tale riconoscimento si considera valido anche qualora il corso sia stato riconosciuto da una FSN (ma non da un EPS). Le FSN in quanto organismi di diritto pubblico sono deputate a riconoscere le “scuole dello sport”



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

DECOMMERCIALIZZAZIONE SPECIALE PER LE ASD **(art. 4 c. 4 d.p.r. 633/72)**

Di riflesso all'art 148 c. 3 TUIR, si prevede che per gli enti non commerciali si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali.

Ciò vale a dire che le operazioni fatte al di fuori di attività commerciale non assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.



A condizione che:

L'associazione sia iscritta al RASD

2) Che la prestazione sia resa nei confronti dei soci/tesserati alla medesima FSN/EPS/DSA

3) Statuto sia redatto atto pubblico o scrittura privata registrata;

4) Contenga requisiti previsti dal comma 7 ; speculari al 148 c. 8 TUIR – e che vengano rispettati;

5) Presentato modello EAS (verrà meno dal 1 luglio con il correttivo al d.lgs 36/2021).



Per le SSD?

L'art. 90 c.1 L. 289/2002 prevede che “Le disposizioni della L. 398/1991, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le ASD si applicano anche alle SSD...”

In questo senso

- AdE circ. 21E del 22/04/2003;
- Dir. Reg. Liguria risoluzione n. 903-9486/2008;
- Dir. Reg. Lombardia interpello 77605/2010

In senso opposto

da una lettura stringente della circolare 18E / 2018 si apprende: “le stesse SSD ancorché non perseguano scopo di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell’ambito dei soggetti passivi IRES di cui all’art. 73 c.1 lett. a) del TUIR”



La Commissione Europea ha posto sotto procedura di infrazione lo Stato Italiano con la procedura 2008/2010 contestando:

- **Aver disciplinato F.C.I. anziché in esenzione le prestazioni sportive;**
- **Aver allargato casi di fattispecie fuori campo invece che di esclusione;**
- **Non subordinare l'esenzione alla condizione che non possa provocare distorsioni di concorrenza**




Con l'introduzione della L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021, con uno slittamento al 01.01.2024, per le ASD non sarà più possibile applicare l'esclusione IVA per:

- **Cessione di beni**
- **Prestazioni di servizi**

Anche se resi in conformità di attività istituzionali.

La modifica attuata all'art. 4 del dpr 633/72 non comprende però le quote associative.

Parallelamente è stato modificato l'art. 10 del decreto iva al fine di ricomprendere tra le casistiche di esenzione molte delle attività eliminate dall'art. 4, che una volta potevano beneficiare dell'esclusione



A condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette ad IVA.



Conseguenze:

- **la “classica” ricevuta generica Tutti i sodalizi sportivi che incassano corrispettivi specifici a fronte di prestazioni sportive dovranno aprire partita iva;**
- **Dovranno essere impiantati tutti gli adempimenti contabili, documentali e dichiarativi cui sono soggetti i titolari di p.iva (eccezion fatta per chi opera in L. 398/91)**
- **Dovrà essere rilasciata fattura con indicazione della norma di esenzione (art. 10 dpr 633/72) anziché**

Purtroppo dal tenore letterale della nuova normativa, appaiono escluse le SSD, poiché il riferimento alle ASD non permette una equiparazione alle SSD (potrebbe trattarsi di un refuso dovuto al copia incolla art. 4) ma in caso non giungessero chiarimenti si avrebbe il caso di un corso sportivo erogato da una ASD esente IVA (se non distorsivo della concorrenza) e il medesimo corso sportivo erogato da una SSD soggetto ad iva.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo**

IL LAVORATORE SPORTIVO



Evoluzione normativa

- Legge 80/1986, art. 1
- Legge 133/1999, art. 25
- Legge 342/2000, art. 37
- Legge 289/2002, art. 90
- Legge 207/2008, art. 35
- D. Lgs. 28/02/2021, n. 36
- D. Lgs. 5/10/2022, n. 163 (Decreto correttivo)
- D.L. 198/2022 (conv. L. 24/02/2023 –Decreto milleproroghe)



D.LGS. 36/2021 e D.LGS. 136/2022 (decreto correttivo)

- Ampliamento della figura del lavoratore sportivo: definizione unitaria della figura del lavoratore sportivo (art. 25) –parità di trattamento tra settore professionistico e dilettantistico
- Abrogazione della figura dell'amatore ed introduzione della figura del VOLONTARIO SPORTIVO (art. 29)
- Disciplina del lavoro subordinato (art. 26)
- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (art. 37)



Art. 25 D. Lgs. 36/2021

Lavoratore Sportivo

NUOVA DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO

«E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal

settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29 »

- Figura tipizzata soggetti qualificati – soggetti qualificati
- Senza distinzione di genere
- Indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico
- Esercita attività sportiva verso corrispettivo

L'attività può essere oggetto di rapporto di lavoro subordinato (art

2094 C C o di rapporto di lavoro autonomo (art 2222 C C anche nella

forma di collaborazione coordinata e continuativa



Art. 25 D. Lgs. 36/2021

Lavoratore Sportivo

NON sono, pertanto, lavoratori sportivi tutti quei soggetti che svolgono mansioni non qualificate come sportive dalla legge.

Esempio: addetti alle pulizie, custodi, addetti al bar, ecc.

Per tutti questi soggetti si applicano le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, ivi comprese quelle di carattere previdenziale e tributario.

Trattamento differenziato viene applicato ai Collaboratori amministrativo gestionali addetti alla segreteria.

Il comma 6 dell'art. 25 prevede il caso dei lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche che prestano la propria attività, al di fuori dell'orario di lavoro, presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche. Essi hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione di competenza, se operano quali «volontari sportivi»; necessitano di apposita autorizzazione dell'Amministrazione di competenza, se svolgono incarichi retribuiti.



Art. 29 D. Lgs. 36/2021

PRESTAZIONI SPORTIVE AMATORIALI

- Viene introdotta la figura del «volontario sportivo».
- Possono avvalersi di volontari: Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione riconosciuti dal CONI.
- Elementi che caratterizzano il volontario:
 1. spontaneità della prestazione;
 2. senza scopo di lucro;
 3. finalità amatoriali;
 4. nessun tipo di retribuzione;
 5. incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro;
 6. obbligo responsabilità civile verso terzi .



Art. 26 D. Lgs. 36/2021

Disciplina del rapporto di lavoro subordinato

- Non si applicano le norme dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) incompatibili con l'ordinamento sportivo. In particolare (art. 4 Impianti audiovisivi; art. 5 - Accertamenti sanitari; art. 13 Mansioni del lavoratore; art. 18 reintegrazione nel posto di lavoro).
- Non si applicano le norme sui licenziamenti individuali previste dalla Legge 604/1966.
- Contratto a termine fino a 5 anni.
- Possibilità di inserire una clausola compromissoria inerente alle eventuali controversie.
- Divieto di clausole di non concorrenza.



Inquadramento dei lavoratori nell'ambito sportivo

Tipologie contrattuali

- **LAVORO SUBORDINATO (ART. 2094 C.C.)** elementi: oggetto del contratto (prestazione lavorativa), nesso sinallagmatico oggetto retribuzione, orario, assenza di rischio, ecc.
- **LAVORO AUTONOMO (ART. 2222 C.C.)** elementi: oggetto del contratto (opera/servizio), piena autonomia, rischio proprio.
- **COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (ART.409 COMMA 1 N. 3 C.P.C. e ART. 28 D. LGS. 36/2021)** presunzione di co.co.co.se la durata delle prestazioni oggetto del contratto non supera le 18 ore settimanali (esclusa la partecipazioni a manifestazioni sportive) e la prestazione oggetto del contratto è conforme ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

Art. 37 D. Lgs. 36/2021

**Rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di
carattere
amministrativo gestionale**

- Non sono lavoratori sportivi.
- Inquadramento come co.co.co. di diritto comune.
- Speciale trattamento fiscale e previdenziale assimilato a quello dei lavoratori sportivi.
- Obbligo iscrizione INAIL.



ADEMPIMENTI PER IL LAVORATORE SPORTIVO

- **Obbligo di comunicazione al RAS del rapporto di lavoro sportivo.**
- La comunicazione al RAS equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo, alle comunicazioni al Centro per l'impiego, deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e comunicata a INPS e INAIL, in tempo reale.
- Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali (quindi i compensi fino a euro 5.000).
- Per le co.co.co. l'obbligo di tenuta del LUL è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RAS.
- Per i lavoratori sportivi co.co.co. L'adempimento Uniemens è assolto tramite apposita funzione telematica all'interno del RAS.
- Per le co.co.co. NON vi è obbligo di emissione del prospetto paga, se il compenso annuale non superi euro 15.000 (ma andrà rilasciata la CU).
- Per i lavoratori sportivi subordinati obbligo del LUL secondo le modalità ordinarie.



ADEMPIMENTI PER IL LAVORATORE SPORTIVO

- Il lavoratore sportivo, all'atto del pagamento del compenso, rilascia apposita autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. Ciò è necessario perché i compensi di lavoro sportivo dilettantistico NON costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo annuo di euro 15.000 (anche se percepiti da soggetti diversi).
- L'inquadramento del collaboratore amministrativo gestionale prevede la comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego, l'apertura della posizione INAIL e la tenuta del LUL (NO utilizzo del RAS non essendo inquadrato come lavoratore sportivo).
- Il collaboratore amministrativo gestionale non necessariamente deve essere tesserato.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

ADEMPIMENTI PER IL LAVORATORE SPORTIVO

- Obbligo assicurativo INAIL sia per i lavoratori sportivi subordinati sia per i lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co.
- NO obbligo assicurativo INAIL per i lavoratori autonomi titolari di Partita IVA.
- NO obbligo assicurativo INAIL per i volontari.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

AFFILIAZIONE ETESSERAMENTI

Affiliazione (art.10 Dlgs 36/2021)

L'affiliazione costituisce il riconoscimento dell'ente sportivo quale soggetto dell'ordinamento sportivo e non può essere superiore a 12 mesi.

Gli Enti sportivi per tramite delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate vengono riconosciute ed iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche, tenuto oggi dal Dipartimento dello Sport (prima Registro CONI), il quale trasmette annualmente al M.E.F. l'elenco degli Enti iscritti.

Ciascun Ente Sportivo può sottoscrivere uno o più rapporti di affiliazione con distinti organismi sportivi.

Il Dipartimento dello Sport, per tramite di Sport e Salute Spa, esercita funzioni Ispettive.

In caso di violazioni delle disposizioni, il Dipartimento per lo Sport diffida gli organi di amministrazione degli Enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine (venti giorni). Nel caso di irregolarità insanabili o non sanate entro il termine stabilito, la qualifica di Ente dilettantistico viene revocata.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



FONDAZIONE DEI DOTTORI[®]
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI AREZZO



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Arezzo

Tesseramento (art.15 D.Lgs.36/2021)

Con il tesseramento si intende l'atto formale col quale una persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo e viene autorizzata a svolgere attività sportiva con un Ente sportivo e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.

Di fatto il tesseramento può essere visto come la porta d'accesso della persona fisica alla pratica sportiva e non deve essere confuso (come, tra l'altro, aveva fatto nella versione precedente della norma il Legislatore) con la figura dell'associato status invece derivante dall'adesione di un soggetto al contratto associativo.

Col perfezionamento del tesseramento il tesserato, acquisisce una serie di diritti tra i quali quelli di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.



Vincolo Sportivo (art.31 D.Lgs. 36/2021)

La vigenza del vincolo sportivo è rimasta operativa solo per il settore dilettantistico dopo le molteplici sentenze in merito (vedi Bosman) ma, le ripetute richieste di illegittimità dell'istituto da parte della giustizia sportiva unita all'oggettiva limitazione alla libertà personale e contrattuale dell'atleta, hanno portato il Legislatore della riforma ad abolire la sua vigenza entro il 1° luglio 2023.

Da un punto di vista operativo, l'effetto più significativo sugli enti sportivi dilettantistici sarà legato all'aumento della probabilità di **perdere risorse umane addestrate** e formate negli anni e per le quali ha investito significative risorse economiche.

Per cercare di evitare l'uscita di risorse formate dal "vivaio", il Legislatore ha previsto, due diverse tipologie di premi di preparazione e addestramento che dovranno essere riconosciuti. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono con proprio regolamento che, **in caso di primo contratto di lavoro sportivo venga riconosciuto un premio di formazione tecnica:**

- dalle società sportive professionistiche secondo modalità e parametri che tengano conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, suddividendolo tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;
- dalle società sportive dilettantistiche proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

La misura del premio è individuata dalle singole Federazioni (parametri di età dell'atleta-durata del rapporto)



TUTELE PREVIDENZIALI

Trattamento Pensionistico (art.35 D.lgs. 36/2021)

- **I lavoratori sportivi subordinati**, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi**. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e operanti nei settori professionistici.
- Nell'area del **dilettantismo i lavoratori sportivi**, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla **Gestione separata INPS**.
- Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso gli Enti Sportivi, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.



- Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline sportive associate e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.
- Per i **lavoratori** di cui al comma 2, **iscritti alla Gestione separata INPS, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie**, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari **al 24%**.
- Per i **lavoratori** di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata, **che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie**, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura pari al **25%**. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps.



- Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono **prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla gestione separata**, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari **al 25%**. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps.
- **L'aliquota contributiva pensionistica** e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui sopra, **sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui**.
- **Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui sopra è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo**. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
- Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi è assolta con mediante funzione telematica istituita nel RASD.



Assicurazione Contro gli Infortuni (art.34 D.Lgs 36/2021)

- I lavoratori subordinati sportivi, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vengano previste, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.
- Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea.
- Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1 (ancora non emanato)
- Per gli sportivi dilettanti, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4 (Responsabilità civile verso terzi)



TRATTAMENTO TRIBUTARIO

(art.36 D.Lgs 36/2021)

- L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, **TFR**, è **soggetta a tassazione separata**, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma del D.P.R.917/86.
- Per l'attività relativa alle operazioni di **cessione dei contratti** previste dall'articolo 26, comma 2, le società sportive debbono osservare le disposizioni del D.P.R.633/72, recante la disciplina **dell'imposta sul valore aggiunto**, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari.
- Le somme versate a titolo di **premio di addestramento e formazione** tecnica, ai sensi dell'articolo 31 sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'**articolo 10 del D.P.R. 633/72**. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito per tali enti



- I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
- Ai fini di quanto previsto al precedente punto, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare(CU).
- Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del D.P.R. 600/73.

«L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso» (art. 30 DPR 600/1973).



LO SPORT : CRITICITA' E NOVITA' NELLA RIFORMA

RELATORI:

- **Organigramma nel mondo sportivo (Lara Vannini)**
- **Modifiche statutarie (Simone Falomi)**
- **Opzione e riconoscimento della personalità giuridica nelle ASD (Simone Falomi)**
- **Riflessioni sui due mondi: ASD e SSD (Fabrizio Mascarucci)**
- **La Responsabilità degli Amministratori (Fabrizio Mascarucci)**
- **Fiscalità degli Enti Sportivi dilettantistici (cenni sulla rendicontazione) (Andrea Ricci)**
- **La nuova disciplina del Lavoro Sportivo (Lara Vannini)**